



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità, 17 – CAP 10020

Tel. 011.9408089 – Fax. 011.9406878

comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it

info@comune.montaldotorinese.to.it

ORDINANZA N. 09/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PERMANENTE IN VIA DEL CASTELLO NEL TRATTO COMPRESO TRA IN N. CIVICO 6 E IL BIVIO CON VIA TRINITA'

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALDO TORINESE

PREMESSO che le ristrette dimensioni della carreggiata a doppio senso di circolazione di Via del Castello, nel centro abitato di Montaldo Torinese, non consentono a due veicoli provenienti in senso contrario di poter passare contemporaneamente;

ACCERTATO che a causa dell'aumento di veicoli che accedono alla proprietà del Castello, quali ospiti della attività turistico-ricettiva, passando dall'ingresso carraio di Via del Castello n. 6 , si è creato un importante disagio per i residenti con difficoltà di accesso alle proprie abitazioni;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale tutelare la vivibilità dell'area residenziale in cui al tratto di Via del Castello compreso tra il n. civico ed il bivio con Via Trinità;

RILEVATA pertanto la necessità di adottare i provvedimenti atti a disciplinare il traffico, onde evitare pericoli per la pubblica incolumità o comunque disagi ai fruitori della strada e consentire un regolare svolgimento della circolazione veicolare e pedonale;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

DATO ATTO che il tratto di strada in oggetto ricade in centro paese;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

SENTITO in merito il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO della fattibilità in termini di miglioramento della circolazione veicolare;

RITENUTO pertanto provvedere all'istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO permanente nel tratto di via sopra descritto per consentire il regolare transito agli utenti della strada in piena sicurezza;

RILEVATO necessario disporre, in considerazione della popolazione frequentante e vantante diritti nella zona interessata, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'Albo Pretorio e mediante pubblicazione su sito WEB del Comune di Montaldo Torinese;

VISTO l'Articolo 8 – comma 3° – della Legge 07.08.1990, n° 241 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in base al Decreto Sindacale n° 4 del 25.05.2021 adottato ai sensi dell'Articolo 109 – comma 2° – del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

ORDINA

1. Che nella Via del Castello nel centro abitato di Montaldo Torinese, nel tratto compreso tra il numero civico 6 e il bivio con Via Trinità, sia istituito il **senso unico di marcia permanente con precedenza nella direzione verso Via Trinità** (a scendere);
2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del Ufficio Tecnico Comunale;
3. **La revoca** di qualsiasi disposizione precedentemente emanata con altra ordinanza e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far data dall'entrata in vigore dello stesso.

DISPONE

Che la presente Ordinanza entrerà in vigore al momento della installazione della segnaletica stradale prevista.

DEMANDA

In assenza di personale con compiti di Polizia Locale agli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.

Che in caso di mancata osservanza della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada. Che gli eventuali danni provocati dall'inosservanza del presente provvedimento saranno posti totalmente a carico del trasgressore.

AVVERTE

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

IL SINDACO
GAJOTTI Sergio

